

(\*\*\*) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(\*\*\*\*) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

### Parte B

Acciai inossidabili individuati con l'analisi chimica di colata, in assenza di sigle previste dalle norme europee o internazionali di cui alla parte A

Purché siano rispettati i limiti di migrazione di cui all'art.36 del DM 21.3.1973, possono essere presenti nella colata finale altri elementi non intenzionalmente aggiunti, per i quali non è dichiarato un limite percentuale nella tabella.

Tipo	C %	Si %	Mn %	P %	S %	N %	Cr %	Cu %	Mo %	Nb %	Ni %	Ti %	Altri elementi %
<b>a</b>	0,05 max	1,0 max	2,0 max	0,045 max	0,030 max	0,08-0,20	22,0-25,0	-	2,5-3,5	-	4,5-6,5		-
<b>b</b>	0,08 max	1,0 max	3,8-7,5	0,045 max	0,015 max	0,05-0,25	17,0-18,0	1,5-3,5		-	3,5-5,5		-
<b>c</b>	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	19-22	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
<b>d</b>	0,03 max	1,0 max	1,0 max	0,05 max	0,05 max	-	22-25	0,5 max	0,5 max	1,0* max	0,5 max	1,0* max	Al 0,05 max
<b>e</b>	0,1 max	1,0 max	5,50-9,50	0,07 max	0,01 max	0,15 max	16,5-18,5	1-2,5	-	-	4,5-5,5		
<b>f**</b>	0,03 max	2,00 max	1,00 max	0,04 max	0,25-0,35	-	17,0-19,0	-	1,50-2,50	-	-	-	-
<b>g**</b>	0,08 max	1,00 max	2,50 max	0,04 max	0,15-0,35	-	17,5-19,5	-	1,50-2,50	-	0,75 max	-	-
<b>h**</b>	0,08 max	1,00 max	1,50 max	0,04 max	0,25-0,35	-	16,0-18,0	-	0,80-1,70	-	0,50 max	-	-
<b>i</b>	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	13,75-15,00	-	-	0,10-0,30 #	-	0,05-0,20 #	Sn 0,10-0,25
<b>l</b>	0,010 max	0,50 max	0,50 max	0,040 max	0,030 max	0,015 max	16,00-18,00	0,40 max	-	0,10-0,25 #	0,40 max	0,05-0,15 #	Sn 0,10-0,50
<b>m</b>	0,020 max	1,00 max	1,00 max	0,040 max	0,006 max	0,025 max	19,00-21,00	0,30-0,60	-	0,30-0,80 #	0,60 max	0,20 max #	-
<b>n §</b>	0,8-0,95	0,35-0,5	0,25-0,4	0,4 max	0,03 max	-	17-18	-	1-1,25	-	0,25 max	-	V 0,08-0,12
<b>p§§</b>	1,85-1,95	0,40-0,80	0,20-0,50	0,03 max	0,03 max	-	19,00-21,00	-	0,80-1,20	-	-	-	V 3,80-4,20 W 0,40-0,80

\*Ti, Nb si considerano in quantità minima tale da rispettare il criterio di stabilizzazione  $(Ti+Nb) \geq 0,2+4(C+N)$

\*\* A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante acqua distillata. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove di breve durata a caldo o a temperatura ambiente in acqua distillata a 100°C per 30



minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

#  $(Nb+Ti) \geq 10(C+N)$

§ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la produzione di coltelleria.

⌘ A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio siano destinati a componenti per la macinatura della carne.

#### NOTE

##### AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

##### Note alle premesse:

— Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrono, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2010, n. 258 (Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili), abrogato dal presente decreto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2011.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

##### Note all'art. 2:

— L'allegato II, sezione 6, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dal decreto qui pubblicato, riporta l'«Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti».

— L'allegato IV, sezione 2, modificato dal presente decreto, del decreto ministeriale n. 21 marzo 1973 riporta i metodi analitici per la «Determinazione della migrazione specifica».

##### Note all'art. 4:

— I riferimenti relativi al decreto ministeriale n. 258 del 2010, abrogato dal presente decreto, sono riportati nelle note alle premesse.

13G00184

